

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CREMONA**

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE NORMATIVA RELATIVO ALLA PARZIALE INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE 2018-2020 E CONTRATTO DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2020**

Il giorno 10 luglio 2020 a seguito della contrattazione decentrata che si è tenuta nella medesima data e della deliberazione della Giunta Camerale n° 52 del 1° luglio 2020 che ha autorizzato la delegazione trattante alla stipula del contratto decentrato integrativo a parziale modifica della parte normativa relativa all'applicazione dell'art. 11 CCNL 21 maggio 2018 triennio 2018-2020 e del contratto di parte economica per l'anno 2020 si è riunita da remoto a causa dell'emergenza COVID-19 la delegazione trattante per la stipula del contratto in oggetto.

Sono presenti:

Per la delegazione di parte pubblica:

Dott.ssa Maria Grazia CAPPELLI

Per i Sindacati Territoriali

CGIL - FP CESARE LEONI

UIL - FPL ANGELO BONVISSUTO

CISL - FPS FAUSTO MAZZULLO

Per la R.S.U.

GAIARDI GIOVANNI assente giustificato

NICOLETTI IVANO

ZAMBELLONI DAVIDE

ZAMBELLONI GABRIELE

**PREMESSA**

Il presente contratto collettivo integrativo integra parzialmente il contratto integrativo di parte normativa di durata triennale (2018-2020) stipulato in data 19 novembre 2018 ed integrato in data 16 maggio 2019 e 21 ottobre 2019, con riferimento ai soli articoli sotto richiamati. Il presente contratto è altresì relativo all'accordo di parte economica relativo all'esercizio 2020.

Gli effetti del contratto decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso e conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo.

Il presente contratto decentrato integrativo si applica a tutto il personale non dirigenziale dipendente della Camera di Commercio di Cremona e con qualunque

tipo di contratto di lavoro subordinato (tempo indeterminato, tempo determinato, contratto di formazione e lavoro) a tempo pieno o parziale.

### Articolo 11 CCDI 19 novembre 2018

#### **Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa.**

L'articolo è così sostituito

La retribuzione di risultato dei soggetti incaricati di posizione organizzativa dovrà essere attribuita sulla base di valutazioni afferenti sia la performance organizzativa sia la performance individuale.

La valutazione della performance organizzativa avrà un'incidenza pari al 30%, la valutazione della performance individuale avrà un'incidenza pari al 70% e all'interno della medesima la componente dei risultati avrà un peso pari al 20% e la componente dei comportamenti avrà un peso complessivo pari al 80%, variamente articolato sulla base dei singoli parametri.

I fattori utilizzati per la valutazione dei comportamenti delle Posizioni organizzative sono riconducibili ai seguenti ambiti:

- disponibilità assicurata nella gestione
- capacità di responsabilizzazione, intesa come capacità di responsabilizzare i collaboratori, delegando competenze e responsabilità;
- disponibilità alla cooperazione e al team working, intesi come capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con altri colleghi e altre strutture organizzative interne dell'ente;
- orientamento all'utenza, inteso come capacità di mettere in atto soluzioni che, nel rispetto delle regole, favoriscano la soddisfazione del cliente e il raggiungimento di elevati livelli qualitativi del servizio.

Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale		Peso in percentuale del parametro
a)	Risultati conseguiti correlati al raggiungimento degli obiettivi	20%
b)	Disponibilità assicurata nella gestione	20%
c)	Capacità di responsabilizzazione, intesa come capacità di responsabilizzare i collaboratori, delegando competenze e responsabilità	20%
d)	Disponibilità alla cooperazione e al team working, intesi come capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con altri colleghi e altre strutture organizzative interne dell'ente; assicurata nella gestione	20%
e)	Orientamento all'utenza, inteso come capacità di mettere in atto soluzioni che, nel rispetto delle regole, favoriscano la soddisfazione del cliente e il raggiungimento di elevati livelli qualitativi del servizio	20%

Dovrà essere garantita alla erogazione della retribuzione di risultato una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

L'erogazione della retribuzione di risultato verrà definita compatibilmente con le risorse effettivamente disponibili stante il disposto dell'art. 23 D. Lgs. 75/2017, e secondo un meccanismo di distribuzione per punti, analogo a quello del restante personale.

## ACCORDO ANNUALE DI PARTE ECONOMICA ANNO 2020

### Art. 1

**Criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 CCNL 21.5.2018 tra le diverse modalità di utilizzo per l'esercizio 2020**

La quantificazione delle risorse utilizzabili ai fini della contrattazione integrativa è stata stabilita dalla Giunta camerale nella seduta del 29 gennaio 2020 con atto n°6.

La somma è pari ad € 311.683,17 a cui si devono aggiungere ulteriori € 2.538,00 in quanto residui di utilizzi stabili dell'esercizio precedente, con conseguente quantificazione definitiva del fondo utilizzabile in € 314.221,17.

Tali risorse ricomprendono, ai soli fini della verifica del rispetto del limite del fondo riferito all'anno 2016, le risorse che, ai sensi dell'art. 67, 1° comma CCNL 21 maggio 2018, devono essere destinati al finanziamento delle posizioni organizzative e pertanto vanno detratte dalle risorse stabili e affluiscono al bilancio. In particolare, ai sensi dell'art. 7, 4° comma lett. u) (secondo cui è oggetto di contrattazione integrativa l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67) le parti concordano che la somma complessiva di ulteriori € 3.651,00 venga destinata ad incrementare la somma di € 35.349,00 destinata nel 2019 al finanziamento delle posizioni organizzative, con la conseguente riduzione rispetto al fondo ex art. 67, che viene quindi quantificata in complessivi € 39.000,00. Le parti concordano che a regime, e quindi a decorrere dal 2021, la somma destinata al finanziamento delle posizioni organizzative ammonti a complessivi € 42.500,00

Le parti prendono atto che, all'interno della somma rimanente pari a € 275.221,17 si evidenziano € 42.879,72 di complessive risorse variabili, di cui € 25.422,72 da confermarsi a consuntivo (sponsorizzazioni e risorse ex art. Art. 67 comma 3 lett i) e comma 10).

Le parti prendono altresì atto che le risorse effettivamente disponibili per la contrattazione relativa all'esercizio 2020 derivano dalla somma sopra riportata al netto di:

- 1) risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti ammontanti a complessivi € 133.300,00;
- 2) risorse necessarie a corrispondere le quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004, ammontanti a complessivi € 18.200,00;
- 3) risorse necessarie per corrispondere l'indennità di staff al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 (al momento non applicabile)


Pertanto le risorse effettivamente disponibili per la contrattazione integrativa riferita all'anno 2020 ammontano ad € 123.721,17, di cui € 80.841,45 teoricamente destinabili ad utilizzi stabili ed € 42.879,72 destinabili ad utilizzi variabili, da confermarsi parzialmente a consuntivo, come sopra precisato.

Le parti prendono atto che tali risorse sono da destinare agli utilizzi elencati nell'art. 68, 2° comma:

1. premi correlati alla performance organizzativa (lett.a);
2. premi correlati alla performance individuale (lett.b);
3. indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis (lett.c);
4. indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000, applicabile alla CCIAA di Cremona limitatamente al lavoro festivo (lett d);
5. compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies CCNL 21 maggio 2018 (lett.e);
6. progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, da finanziarsi con risorse stabili (lett j)

Le parti ricordano che la contrattazione integrativa deve destinare ai trattamenti economici di cui alle sopra richiamate lettere a), b), c), d), e), la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3 (risorse variabili) con alcune esclusioni, e specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse. In particolare per la CCIAA di Cremona l'importo delle risorse variabili ammonta per il 2020 a € 42.879,72, come sopra definito e salvo verifica a consuntivo.

**Art. 2 Utilizzi ex art. 68, 2° comma, lett. J)**  
**Progressioni economiche con decorrenza 1 gennaio 2020**

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are five distinct marks: a scribble on the left, a signature in the center, and three more signatures on the right side. The signatures are somewhat stylized and difficult to read.

La somma corrispondente alla attribuzione delle nuove progressioni orizzontali ammonterà in ragione d'anno a complessivi € 7.000,00 a fronte della attribuzione del seguente numero massimo di progressioni orizzontali per ogni categoria:

categoria D 2 progressioni

categoria C 3 progressioni

categoria B 2 progressioni

Le parti prendono atto che tale somma trova pieno finanziamento nelle risorse stabili.

### **Art. 3 Utilizzi ex art. 68, 2° comma, lett. a)**

#### **Premi correlati alla performance organizzativa**

Per l'esercizio 2020 la somma corrispondente ai premi correlati alla performance organizzativa ammonta a complessivi € 30.000,00.

I premi verranno erogati a valle del ciclo della performance, sulla base dei criteri di cui al CCDI di parte normativa, in attuazione del sistema di valutazione approvato con deliberazione di Giunta n° 128 del 30 ottobre 2018 aggiornato per l'annualità 2020 con deliberazione di Giunta n° 3 del 29 gennaio 2020, previo parere dell'OIV e del Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Art. 4 Utilizzi ex art. 68, 2° comma, lett. b) e art. 69**

#### **Premi correlati alla performance individuale**

Per l'esercizio 2020 la somma corrispondente ai premi correlati alla performance individuale ammonta a complessivi € 64.481,00.

All'interno della somma destinata alla performance individuale, un importo pari ad € 12.000,00 verrà riconosciuto al personale in relazione al riconoscimento della partecipazione di alcuni dipendenti camerale a specifici progetti del singolo servizio, assegnati dalla Dirigenza e soggetti a valutazione annuale, risultanti dal sistema di valutazione.

I premi verranno erogati a valle del ciclo della performance, dei criteri di cui al CCDI di parte normativa in attuazione del sistema di valutazione approvato con deliberazione di Giunta n° 128 del 30 ottobre 2018 aggiornato per l'annualità 2020 con deliberazione di Giunta n° 3 del 29 gennaio 2020, previo parere dell'OIV e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Dall'esercizio 2019 si è data attuazione all'istituto di cui all'art. 69 (cd. Maggiorazione del premio individuale).

Si conferma che la misura della maggiorazione è fissata nel 30% del valore medio pro capite del premio individuale ed è pertanto così calcolata (metodo della distribuzione proporzionale e ponderata su un totale di 42 dipendenti della somma di complessivi € 64.481,00):

categoria A € 391,00

categoria B € 414,00

categoria B3 € 437,00

categoria C € 467,00

categoria D € 507,00



Le parti concordano altresì che la maggiorazione venga corrisposta ad un solo dipendente per ogni categoria per una quota quindi pari al 12% dei dipendenti e per un importo totale da destinare alla maggiorazione pari ad € 2.216,00.

Ne consegue che all'interno della somma complessiva destinata alla performance individuale pari ad € 64.281,00, € 12.000 verranno riservati ai compensi per particolari obiettivi, € 2.216,00 alla maggiorazione del premio individuale ed € 50.265,00 ai premi relativi alla performance individuale.

**Art. 5 Utilizzi ex art. 68, 2° comma lett. c) e d)**

**Indennità per particolari condizioni di lavoro e lavoro festivo**

La somma destinata all'indennità per particolari condizioni lavorative ammonterà ad € 240,00

La somma destinata al lavoro festivo ammonterà ad € 200,00

**Art. 6 Utilizzi ex art. 68, 2° comma lett. e)**

**Indennità per particolari responsabilità**

La somma corrispondente al riconoscimento delle indennità di responsabilità ammonterà ad € 21.800,00 e si concorda che il valore minimo rimane fissato in € 800,00 ed il valore massimo in € 3.000,00. Per quanto riguarda l'indennità di responsabilità propria degli archivisti informatici, le parti confermano che venga corrisposta al personale addetto all'Ufficio archivio, entro il limite di € 300,00 annui.

Si riepilogano quindi di seguito i criteri di distribuzione delle somme complessivamente disponibili per la contrattazione in riferimento all'esercizio 2020


<b>PREMI CORRELATI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA</b>	<b>30.000,00</b>
<b>PREMI CORRELATI PERFORMANCE INDIVIDUALE</b>	64.481,00 di cui 12.000 destinati a particolari obiettivi, 2.216,00 alla maggiorazione del premio individuale e 50.265 ai premi relativi alla performance



	individuale
<b>NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE</b>	<b>7.000,00</b>
<b>INDENNITA' RESPONSABILITA'</b>	<b>21.800,00</b>
<b>LAVORO FESTIVO</b>	<b>200,00</b>
<b>INDENNITA' PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO</b>	<b>240,00</b>
<b>totali su risorse stabili/variabili</b>	<b>123.721,00</b>
<b>Riepilogo utilizzi vincolati</b>	<b>2020</b>
<b>INDENNITA' COMPARTO 68 comma 1</b>	<b>18.200,00</b>







<b>PROGRESSIONI STORICHE 68 comma 1</b>	<b>133.300,00</b>
<b>FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 67 comma 1 (a bilancio)</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Totale utilizzi vincolati</b>	<b>190.500,00</b>
<b>TOTALI GENERALI (comprensivo delle risorse a bilancio PO e delle risorse residue 2020)</b>	<b>314.221,00</b>

CREMONA, 10/07/2020

Per la delegazione trattante di parte pubblica

Dott.ssa Maria Grazia CAPPELLI

Per i Sindacati Territoriali  
 CGIL - FP CESARE LEONI  
 UIL - FPL ANGELO BONVISSUTO  
 CISL - FPS FAUSTO MAZZULLO

Per la R.S.U.

GAIARDI GIOVANNI assente giustificato  
 NICOLETTI IVANO  
 ZAMBELLONI DAVIDE  
 ZAMBELLONI GABRIELE

*Maria Grazia Capelli*  
*Angelo Bonvissuto*  
*Fausto Mazzullo*

*Ivan Nicoletti*  
*David Zambelloni*  
*Gabriele Zambelloni*

Alla Giunta Camerale della CCIAA di Cremona

OGGETTO: Parere sulla preintesa tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali in ordine all'ipotesi di parziale integrazione del contratto collettivo decentrato integrativo di parte normativa relativo all'applicazione dell'art. 11 CCNL 21 maggio 2018 stipulato in data 19 novembre 2018 ed integrato in data 16 maggio 2019 e 21 ottobre 2019, e del connesso accordo di parte economica relativo ai criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 CCNL 21 maggio 2018 tra le diverse modalità di utilizzo per l'esercizio 2020

#### IL COLLEGIO

premessi

- che l'art. 8, comma 8 del C.c.n.l. 21/05/2018 per i dipendenti del comparto Funzioni Locali prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dall'organi di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 del D. Lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo competente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- che l'art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede che "Le pubbliche amministrazioni

attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”;

- che l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 165/2001 prevede inoltre che “La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del

contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.;

- che l'art. 40, comma 3-sexies del D.Lgs. 165/2001 prevede che “A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.”;
- che l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 prevede che “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione

delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”;

- che il parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposte;
- che detto controllo è condizione di efficacia della autorizzazione da parte della Giunta alla firma definitiva dell'accordo stesso;

visto

- che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 30 giugno 2020 una preintesa in ordine all'ipotesi di integrazione del contratto collettivo decentrato integrativo di parte normativa relativo all'applicazione dell'art. 11 CCNL 21 maggio 2018 e del connesso accordo di parte economica relativo ai criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 CCNL 21 maggio 2018 tra le diverse modalità di utilizzo per l'esercizio 2020;
- che la bozza di preintesa è stata trasmessa al collegio dei Revisori

dei Conti;

- che la Giunta si è già espressa in termini di autorizzazione alla sottoscrizione, previa acquisizione dell'obbligatorio parere da parte del suddetto Collegio;

richiamate

- la delibera di Giunta n° 6 del 29 gennaio 2020 di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020;
- la relazione tecnico-finanziaria "in merito alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'esercizio 2020" predisposta dal Segretario Generale;
- la relazione illustrativa "alla parziale integrazione del contratto collettivo decentrato integrativo di parte normativa relativo all'applicazione dell'art. 11 CCNL 21 maggio 2018 e del connesso accordo di parte economica relativo ai criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 CCNL 21 maggio 2018 tra le diverse modalità di utilizzo per l'esercizio 2020" predisposta dal Segretario Generale;

verificato

- la quantificazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 con verbale del Collegio in data 22 maggio 2020 e in data odierna per la somma complessiva pari ad € 314.221,17, inclusive di € 39.000,00 da destinare all'area delle posizioni organizzative e da far confluire a bilancio, con riserva di conferma definitiva delle risorse effettivamente utilizzabili in sede di consuntivazione delle attività relative all'esercizio 2020, anche in ordine alla applicazione dell'art.

43 della legge 449/97 oltre che in ordine alla attuazione dei progetti collegati all'incremento del diritto annuo;

- gli schemi ed il contenuto delle suddette relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria;
- la corretta applicazione degli istituti contrattuali, con particolare riguardo alla applicazione delle norme di legge relative alla corresponsione dei trattamenti accessori;

il Collegio, dopo avere preso visione della documentazione in oggetto ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/01:

certifica

- che la "Relazione tecnico-finanziaria" è stata redatta secondo lo schema e con i contenuti previsti da ultimo dalla Circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'economia e delle finanze; le parti e le sezioni omesse sono coerenti con l'ambito delle materie oggetto dell'accordo;
- che la "Relazione illustrativa" è stata redatta secondo lo schema e con i contenuti previsti da ultimo dalla medesima Circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato; le parti e le sezioni omesse sono coerenti con l'ambito delle materie oggetto dell'accordo;
- che l'esito del controllo sia sulla "Relazione illustrativa" sia sulla "Relazione tecnico-finanziaria" non ha evidenziato profili di incompatibilità economico-finanziaria e normativi e quindi che l'ipotesi di accordo è compatibile con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e di contratto, con particolare

riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti nonché della selettività delle nuove progressioni orizzontali;

- che le risorse quantificate trovano copertura nel bilancio di previsione 2020 approvato;

attesta

la compatibilità normativa e contrattuale degli articoli:

Parte normativa

Premessa

Art. 11 CCDI 19 novembre 2018 Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa

ACCORDO ANNUALE DI PARTE ECONOMICA ANNO 2020

Art. 1 Criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 CCNL 21.5.2018 tra le diverse modalità di utilizzo per l'esercizio 2020

Art. 2 Utilizzi ex art. 68, 2° comma, lett. J)

Progressioni economiche con decorrenza 1 gennaio 2020

Art. 3 Utilizzi ex art. 68, 2° comma, lett. a)

Premi correlati alla performance organizzativa

Art. 4 Utilizzi ex art. 68, 2° comma, lett. b) e art. 69

Premi correlati alla performance individuale

Art. 5 Utilizzi ex art. 68, 2° comma lett. c) e d)

Indennità per particolari condizioni di lavoro e lavoro festivo

Art. 6 Utilizzi ex art. 68, 2° comma lett. e)

Indennità per particolari responsabilità

dell'ipotesi di contratto denominata "Preintesa tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali in ordine all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di parte normativa relativo alla parziale integrazione del contratto triennale 2018-2020 e del connesso accordo di parte economica relativo ai criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 CCNL 21 maggio 2018 tra le diverse modalità di utilizzo per l'esercizio 2020" sottoscritta il 30 giugno 2020

Esprime quindi parere favorevole in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale della CCIAA di Cremona per l'anno 2020 con i vincoli di bilancio e ne certifica gli oneri relativi.

Cremona, 3 luglio 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Dott.ssa Maria Di Iorio \_\_\_ FIRMATO

Revisore: Dr.ssa Marina Amato \_\_\_\_\_ FIRMATO

Revisore: Dr. Andrea Bignami \_\_\_\_\_ FIRMATO

Alla Giunta Camerale della CCIAA di Cremona

OGGETTO: Parere sulla preintesa tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali in ordine all'ipotesi di parziale integrazione del contratto collettivo decentrato integrativo di parte normativa relativo all'applicazione dell'art. 11 CCNL 21 maggio 2018 stipulato in data 19 novembre 2018 ed integrato in data 16 maggio 2019 e 21 ottobre 2019, e del connesso accordo di parte economica relativo ai criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 CCNL 21 maggio 2018 tra le diverse modalità di utilizzo per l'esercizio 2020

#### IL COLLEGIO

premessi

- che l'art. 8, comma 8 del C.c.n.l. 21/05/2018 per i dipendenti del comparto Funzioni Locali prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dall'organi di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 del D. Lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo competente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- che l'art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede che "Le pubbliche amministrazioni

attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”;

- che l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 165/2001 prevede inoltre che “La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del

contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.;

- che l'art. 40, comma 3-sexies del D.Lgs. 165/2001 prevede che "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.";
- che l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione

delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”;

- che il parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposte;
- che detto controllo è condizione di efficacia della autorizzazione da parte della Giunta alla firma definitiva dell'accordo stesso;

visto

- che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 30 giugno 2020 una preintesa in ordine all'ipotesi di integrazione del contratto collettivo decentrato integrativo di parte normativa relativo all'applicazione dell'art. 11 CCNL 21 maggio 2018 e del connesso accordo di parte economica relativo ai criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 CCNL 21 maggio 2018 tra le diverse modalità di utilizzo per l'esercizio 2020;
- che la bozza di preintesa è stata trasmessa al collegio dei Revisori

dei Conti;

- che la Giunta si è già espressa in termini di autorizzazione alla sottoscrizione, previa acquisizione dell'obbligatorio parere da parte del suddetto Collegio;

richiamate

- la delibera di Giunta n° 6 del 29 gennaio 2020 di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020;
- la relazione tecnico-finanziaria "in merito alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'esercizio 2020" predisposta dal Segretario Generale;
- la relazione illustrativa "alla parziale integrazione del contratto collettivo decentrato integrativo di parte normativa relativo all'applicazione dell'art. 11 CCNL 21 maggio 2018 e del connesso accordo di parte economica relativo ai criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 CCNL 21 maggio 2018 tra le diverse modalità di utilizzo per l'esercizio 2020" predisposta dal Segretario Generale;

verificato

- la quantificazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 con verbale del Collegio in data 22 maggio 2020 e in data odierna per la somma complessiva pari ad € 314.221,17, inclusive di € 39.000,00 da destinare all'area delle posizioni organizzative e da far confluire a bilancio, con riserva di conferma definitiva delle risorse effettivamente utilizzabili in sede di consuntivazione delle attività relative all'esercizio 2020, anche in ordine alla applicazione dell'art.

43 della legge 449/97 oltre che in ordine alla attuazione dei progetti collegati all'incremento del diritto annuo;

- gli schemi ed il contenuto delle suddette relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria;
- la corretta applicazione degli istituti contrattuali, con particolare riguardo alla applicazione delle norme di legge relative alla corresponsione dei trattamenti accessori;

il Collegio, dopo avere preso visione della documentazione in oggetto ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/01:

certifica

- che la "Relazione tecnico-finanziaria" è stata redatta secondo lo schema e con i contenuti previsti da ultimo dalla Circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'economia e delle finanze; le parti e le sezioni omesse sono coerenti con l'ambito delle materie oggetto dell'accordo;
- che la "Relazione illustrativa" è stata redatta secondo lo schema e con i contenuti previsti da ultimo dalla medesima Circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato; le parti e le sezioni omesse sono coerenti con l'ambito delle materie oggetto dell'accordo;
- che l'esito del controllo sia sulla "Relazione illustrativa" sia sulla "Relazione tecnico-finanziaria" non ha evidenziato profili di incompatibilità economico-finanziaria e normativi e quindi che l'ipotesi di accordo è compatibile con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e di contratto, con particolare

riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti nonché della selettività delle nuove progressioni orizzontali;

- che le risorse quantificate trovano copertura nel bilancio di previsione 2020 approvato;

attesta

la compatibilità normativa e contrattuale degli articoli:

Parte normativa

Premessa

Art. 11 CCDI 19 novembre 2018 Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa

ACCORDO ANNUALE DI PARTE ECONOMICA ANNO 2020

Art. 1 Criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 CCNL 21.5.2018 tra le diverse modalità di utilizzo per l'esercizio 2020

Art. 2 Utilizzi ex art. 68, 2° comma, lett. J)

Progressioni economiche con decorrenza 1 gennaio 2020

Art. 3 Utilizzi ex art. 68, 2° comma, lett. a)

Premi correlati alla performance organizzativa

Art. 4 Utilizzi ex art. 68, 2° comma, lett. b) e art. 69

Premi correlati alla performance individuale

Art. 5 Utilizzi ex art. 68, 2° comma lett. c) e d)

Indennità per particolari condizioni di lavoro e lavoro festivo

Art. 6 Utilizzi ex art. 68, 2° comma lett. e)

Indennità per particolari responsabilità

dell'ipotesi di contratto denominata "Preintesa tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali in ordine all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di parte normativa relativo alla parziale integrazione del contratto triennale 2018-2020 e del connesso accordo di parte economica relativo ai criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 CCNL 21 maggio 2018 tra le diverse modalità di utilizzo per l'esercizio 2020" sottoscritta il 30 giugno 2020

Esprime quindi parere favorevole in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale della CCIAA di Cremona per l'anno 2020 con i vincoli di bilancio e ne certifica gli oneri relativi.

Cremona, 3 luglio 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Dott.ssa Maria Di Iorio \_\_\_FIRMATO

Revisore: Dr.ssa Marina Amato \_\_\_\_\_FIRMATO

Revisore: Dr. Andrea Bignami \_\_\_\_\_FIRMATO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

(ai sensi dell'art. 22, comma 1 e 2, D.Lgs n.82/2005)

Il sottoscritto Gabriele Zambelloni, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D. Lgs. N. 82/2005, attesta che il documento informatico che precede, formato da n.ro 24 pagine (ventiquattro) e' conforme al documento analogico originale da cui e' tratto che e' detenuto presso gli archivi dell'Ufficio.

Postazione 3254 - Protocollo - Archivio

CCIAA\_CREMONA

Gabriele Zambelloni